

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Modello 730 precompilato](#)
- ♦ [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#)
- ♦ [Trasparenza delle erogazioni pubbliche](#)
- ♦ [Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#)
- ♦ [Diritto annuale Camera di Commercio 2023](#)
- ♦ [Versamento acconto Imu 2023](#)

Pag. 2

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



♦ [Principali adempimenti mese di giugno 2023](#)

Pag. 9



## [In evidenza](#)

### RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER INCIDENTI SUL LAVORO

- La Cassazione, con sentenza n. 17617/2023, ha chiarito che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore, non può mai sollevare quest'ultimo dalla responsabilità penale. Ciò in quanto gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono diretti a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e fornire di eventuali pericoli.



## Modello 730 precompilato

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:  
 a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente;  
 b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.  
 Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, la carta d'identità elettronica (CIE), le credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline) ovvero le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.

### ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO

Il modello 730 precompilato è accessibile dal **2.05.2023** nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

- È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando, alternativamente:
  - un'identità SPID - Sistema pubblico d'identità digitale;
  - CIE - Carta d'identità elettronica;
  - le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
  - una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un **professionista abilitato**.
- In questo caso il contribuente deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'**apposita delega** per l'accesso al 730 precompilato.

### DATI VISUALIZZABILI

#### Modello 730 precompilato.

Elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

- **Oneri detraibili e deducibili e dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:**
  - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  - contributi previdenziali e assistenziali;
  - contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  - spese sanitarie e relativi rimborsi;
  - spese veterinarie;
  - spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e
  - specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
  - contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  - spese funebri;
  - spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  - spese relative a interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  - erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  - spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  - spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  - detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze;
  - rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
  - oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.



## Modello 730 precompilato (segue)

### VANTAGGI SUI CONTROLLI

#### Modello presentato direttamente tramite sito o al sostituto d'imposta

- Se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
- Se il 730 precompilato è presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente **effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo** del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio, se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

#### Modello presentato al Caf o professionista

- Se il 730 precompilato è presentato:
  - **senza modifiche**, non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  - **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, **anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie**, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli **documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata**.
- I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta.

#### Esempio

Se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale, se sono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio, oppure se è indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

#### Esempio

Potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.



## Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

*In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.*

### **Esempio**      **Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi**

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Commercianti
<b>Non fiscalmente a carico</b>	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (..MN..) il 25.03.1955.., residente in Mantova..... (..MN..) , Via Bach....., n. 7....., codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....,

**premesse:**

che nel corso dell'anno 2022..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2022	964,64
16.05.2022	995,94
22.08.2022	995,94
16.11.2022	995,94
<b>Totale</b>	<b>€ 3.952,46</b>

**dichiara:**

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l'anno 2022....., un ammontare complessivo di € 3.952,46....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

Mantova, 31.12.2022  
(Luogo e data)

Mario Rossi  
(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

**dichiara:**

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario..... la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

Mantova, 31.12.2022  
(Luogo e data)

Luca Rossi  
(Collaboratore)





## Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l'inizio dell'applicazione delle sanzioni. Il D.L. 73/2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Ambito soggettivo</b>	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all' <b>art. 2195 c.c.</b> (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	<b>Obbligo</b>	<p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, <b>non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria</b>, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante <b>pubblicazione delle medesime informazioni</b> e importi, <b>entro il 30.06</b> di ogni anno, <b>su propri siti Internet</b>, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>Tipologia</b>	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in <b>denaro</b> o in <b>natura</b> (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	<b>Esclusioni</b>	<p>Sono <b>esclusi</b> dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (<b>agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni</b>).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un <b>corrispettivo</b> per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	<b>Criterio di cassa</b>	<p>La disposizione, <b>utilizzando l'espressione "effettivamente erogate"</b>, indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il <b>criterio per cassa</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il <b>vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto</b>.</li> <li>• Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è <b>fruito</b>.</li> </ul>



## Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

### MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'**inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'**insolvenza** riguarda l'**incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

### ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
  - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

#### Obblighi

- L'**imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

### LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
  - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa **presumere l'esistenza della crisi**.



## Diritto annuale Camera di Commercio 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024.

<b>DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Società di persone</li> <li>Società di capitali</li> <li>Cooperative</li> <li>Consorzi</li> </ul>	<b>Imprese già iscritte</b>				<b>Imprese di nuova iscrizione</b>
		Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente				
		Da €	a €	Misure fisse e aliquote – da ridurre del 50%		
		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
	2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
	3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
	4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
	5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
	6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
	7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	
				<b>Importo totale:</b> somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.		
				<b>Riduzione del 50% per il 2023</b>		
				Gli importi complessivi così determinati <b>dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.</b>		
				La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con <b>fatturato fino a € 100.000,00</b> , l'importo del diritto annuale da versare è pari a <b>€ 100,00</b> (U.L. € 20,00).		
				Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a <b>€ 20.000,00</b> .		

<b>SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA</b>	Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	Società tra avvocati.	
	Società semplice agricola <sup>1</sup> .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
	Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

<b>DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA</b>	Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b> .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	Imprese individuali iscritte/annotare nella <b>sezione speciale</b> .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) <sup>2</sup>

<b>UNITÀ LOCALI</b>	Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto <b>pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale</b> , fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.	
	Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00

<b>SEDI SECONDARIE</b>	Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.
------------------------	--

<b>Note</b>	<p>1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".</p> <p>2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.</p>
-------------	--



**ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO**





**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di giugno 2023**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 15 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
<b>Rivalutazione quote e terreni</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
<b>Venerdì 16 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento</b> - Termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del <b>1.01.2022</b> .
	<b>Iva</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2023.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	<b>Imu</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Inps</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24.
<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.		
<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
<b>Lunedì 20 giugno</b>	<b>Conai</b>	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2022.
<b>Mercoledì 21 giugno</b>	<b>Bonus energia</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.
		<b>Denuncia</b> - Termine di invio della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al 3° e 4° trimestre 2022.



**Principali adempimenti mese di giugno 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Domenica' 25 giugno</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>Giovedì 29 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06. <b>Mod. Redditi 2023</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, senza maggiorazione. <b>Irap 2023</b> - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione. <b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, senza maggiorazione. <b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. <b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. <b>Mod. Redditi 2023 PF</b> - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2023 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2022 al 28.02.2023. <b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). <b>Cripto-attività</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività alla data del 1.01.2023, dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto a tale data.
<b>Venerdì 30 giugno</b>	<b>Cedolare secca</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	<b>Isa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	<b>Rivalutazione quote e terreni</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al <b>1.01.2021</b> .
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).



**Principali adempimenti mese di giugno 2023 (fine)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 30 giugno (segue)</b>	Iva	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023.</p>
	IMU	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (D.L. 198/2022).</p>
	Contratto di locazione breve	<p><b>Comunicazione</b> - Entro il 30.06.2023 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2022, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.</p>
	Tari	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).</p>
	Affrancamento quote OICR	<p><b>Opzione</b> - Termine di comunicazione dell'intermediario dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli OICR (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022).</p>
	Imposta di registro	<p><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Inps	<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.</p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione.</p> <p><b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Libro unico del lavoro	<p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Canone Rai	<p><b>Dichiarazione sostitutiva</b> - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2023 ed entro il 30.06.2023 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2023 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).</p>
	Autotrasporto	<p><b>Rimborso accise</b> - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2022 (D.P.R. 277/2000).</p>
	Contributi pubblici	<p><b>Pubblicazione</b> - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2023 con riferimento all'annualità 2022 (D.L. 34/2019). Il D.L. 198/2022 ha spostato al 1.01.2024 il termine per l'applicazione della sanzione relativa agli obblighi 2023 per le erogazioni 2022.</p>
	Imposta di soggiorno	<p><b>Dichiarazione</b> - Entro il 30.06.2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2022 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p>
	Web tax	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2022.</p>
	Dottori commercialisti	<p><b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2022 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021. Termine di pagamento del contributo fisso pre-iscritti alla Cassa 2023.</p>
	Bonus carburante	<p><b>Agricoltura</b> - Termine per utilizzare in compensazione il bonus carburante da parte delle imprese agricole per la spesa di acquisto di carburante sostenute nel 3° trimestre 2022 (D.L. 198/2022).</p>
	Rottamazione quater	<p><b>Istanza</b> - Termine di presentazione dell'istanza di adesione (Comunicato MEF 21.04.2023).</p>
Regolarizzazione omessi versamenti rate da istituti deflattivi	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª rata delle somme dovute (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).</p>	

- Nota<sup>1</sup>**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
  - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].